

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE**

E

L'ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI

Il Dipartimento di Scienze dell'Università degli Studi Roma Tre, con riferimento al Master di II Livello in "Citogenetica e Citogenomica", istituito per l'A.A. 2018/2019 presso l'Università degli Studi Roma Tre (di seguito per brevità "Master")

E

L'Ordine Nazionale dei Biologi, con sede legale in 00153 Roma, via Icilio, 7; nella persona del Presidente, dott. Vincenzo D'Anna

PREMESSO

che l'Ordine Nazionale dei Biologi istituito con la legge 24 maggio 1967 n. 396 cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione; tutela la professione del Biologo e ne promuove la formazione e la crescita professionale;

che l'Ordine Nazionale dei Biologi ha manifestato la volontà di sostenere il progetto di formazione accademica "post lauream" nel settore della Citogenetica e Citogenomica al fine di sostenere laureati meritevoli.

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante dell'Accordo.

Art. 2 – Durata

L'Accordo ha durata annuale ed è riferito all'A.A. 2018/2019. Vi è possibilità di estensione e rinnovo previo nuovo accordo tra le parti.

Art. 3 – Oggetto

L'Ordine Nazionale dei Biologi si impegna a sostenere le attività del Master di II Livello in Citogenetica e Citogenomica deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli

Studi Roma Tre, attraverso il conferimento di n. 20 borse di studio da 1.000,00 euro ciascuna.

Art. 4 – Oneri

L'Ordine Nazionale dei Biologi si impegna a finanziare con la somma di Euro 20.000,00, sotto forma di "premi", n. 20 borse di studio a copertura parziale della quota di partecipazione al "Master". Conseguentemente, l'Ordine Nazionale dei Biologi si impegna a versare le somme a copertura parziale delle iscrizioni al Master al momento della sua concreta attivazione e, comunque, entro e non oltre i termini per il pagamento delle iscrizioni.

Art. 5 – Collaborazione Accademica

L'Ordine Nazionale dei Biologi manifesta la disponibilità a mettere a disposizione la propria professionalità, previa valutazione del relativo impegno e dei costi

Art. 6- Collaborazione istituzionale

A seguito dell'accordo sottoscritto le parti concordano di impegnarsi a promuovere le iniziative delle stesse. In particolare il "Master" si impegna a promuovere, diffondere e sostenere, sotto il profilo istituzionale e comunicativo le iniziative dell'Ordine Nazionale dei Biologi.

Art. 7 – Arbitrato

Le controversie che dovessero insorgere in relazione alle condizioni contenute nel presente accordo o all'interpretazione e all'esecuzione dello stesso verranno deferite in via amichevole. In mancanza di un accordo si farà ricorso a un Arbitro Unico nominato dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Circondario di Roma.

L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità.

Art. 8 - Foro competente

Qualora non fosse possibile addivenire ad un accordo in via amichevole o tramite un arbitro, il Foro competente sarà quello di Roma.

Roma

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Dipartimento di Scienze



Per l'Ordine Nazionale dei Biologi

